



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 2703 / 2021

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PRATICA SUAP N. : 00520880485020720211254. NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA MARCHI INDUSTRIALE SPA RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO FORNO FUSORE DELLO ZOLFO PRESSO LO STABILIMENTO DI MIRA (VE) IN VIA MIRANESE 72**

### Il dirigente

#### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2021-2023 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 18 del 18/12/2020;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

**VISTI:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
  - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
  - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**VISTA** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 35061 del 07/07/2021 con cui la ditta MARCHI INDUSTRIALE S.p.A., con sede legale in FIRENZE, Via Trento 16, chiede l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo forno fusore dello zolfo presso lo stabilimento di Mira (VE) in Via Miranese 72;

**PREMESSO che:**

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
  - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
  - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Mari Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
  - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

**CONSTATATO che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera T e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R. n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 13.07.2021 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Marchi Industriale S.p.A.

**DATO ATTO che:**

- i. Con nota protocollo n. 36485 del 13.07.2021 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota prot. n. 45870 del 03.09.2021 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 54796 del 12.10.2021 e con nota 58231 del 26.10.2021;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione inerente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. in data 27.10.2021 sono pervenute le osservazioni di ARPAV acquisite agli atti in sede di comitato VIA nel verbale prot. n. 59837 del 04.11.2021, e fatte proprie nel parere di comitato prot. n. 59841 del 04.11.2021;
- vii. il Comitato VIA nella seduta del 27.10.2021 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 59841 del 04.11.2021.

**RITENUTO** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

**DETERMINA**

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 35061 del 07.07.2021 e relativo all'installazione di un nuovo forno fusore dello zolfo presso lo stabilimento di Mira (VE) in Via Miranese 72, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 59841 del 04.11.2021 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

**Condizione n.1**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	<u>Impatto Odorigeno</u> Per quanto concerne le emissioni provenienti dal punto di carico di zolfo fuso presso le autobotti presenti nella baia di carico e dagli sfiati dei serbatoi di stoccaggio di zolfo fuso identificati con le sigle 03.12 e 03.29, preso atto che tali emissioni non sono state considerate come sorgenti nell'ambito della modellazione della dispersione, in accordo con le modifiche impiantistiche previste dal Gestore, si <b>prescrive di convogliare tali emissioni al collettore di aspirazione del nuovo scrubber a servizio del camino n. 1.</b>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'intervento dovrà essere realizzato prima della data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione. Inoltre dovrà essere data comunicazione ad ARPAV e CMVe dell'avvenuta ottemperanza alla condizione in parola con 30 giorni di anticipo rispetto alla messa in esercizio.
Soggetto verificatore	ARPAV

**Condizione n.2**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera
Oggetto della condizione	In fase di cantiere, in occasione della realizzazione della nuova vasca di fusione, le acque di aggotamento dovranno essere inviate all'impianto di depurazione dello stabilimento e non alle vasche di accumulo delle acque meteoriche.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo della nuova vasca di cui sopra, l'Azienda dovrà trasmettere a CMVE la dichiarazione che attesti l'invio delle acque di aggotamento all'impianto di depurazione centralizzato.
Soggetto verificatore	CMVE

**Condizione n.3**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori ultimati e con impianto a regime dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica in corrispondenza degli stessi punti di misura individuati per la valutazione previsionale acustica redatta in occasione del nuovo impianto di Solfato di potassio, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione

	dei dati previste nella relazione previsionale medesima, in orario diurno e notturno. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</b>	Dovrà essere trasmessa a ARPAV la documentazione relativa alla/e campagna/e fonometriche e l'eventuale documentazione che rechi l'evidenza dell'attuazione delle ulteriori misure di mitigazione e ne dimostri l'efficacia. La prima campagna di verifica dovrà avvenire entro 60 giorni dall'avviamento dell'impianto nella nuova configurazione di progetto con invio dei risultati a ARPAV. In caso di superamenti dei livelli acustici di zonizzazione, entro 30 giorni dovranno essere trasmessi ad Arpav e CMVE gli interventi di attenuazione previsti. L'invio dei risultati dell'eventuale seconda campagna fonometrica dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori necessari per le misure di attenuazione segnalate.
<b>Soggetto verificatore</b>	ARPAV.

#### Condizione n.4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
<b>Macrofase</b>	Post operam
<b>Oggetto della condizione</b>	<u>Impatto Odorigeno</u> <p>Nell'ambito della prossima misurazione annuale di concentrazioni odore e valutazione numerica della dispersione di odori, già prevista con periodicità annuale ai sensi del decreto di AIA 229/2011 attualmente vigente, si dovrà tenere conto, sia nella misurazione che nella valutazione della dispersione, anche delle sorgenti emissive ritenute poco significative. Ad esito di tali valutazioni, dovrà essere presentata ad ARPAV una relazione che ne illustri metodi e risultati. Nel caso in cui gli esiti evidenziassero un superamento delle soglie odorigene previste dall' "Orientamento operativo per la valutazione di impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e di Assoggettabilità" formalmente adottato dal Comitato Tecnico Regionale VIA del Veneto in data 29/01/2020, la relazione dovrà comprendere anche un piano per il rientro al di sotto di tali soglie.</p>
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</b>	Entro il <b>31/12/2022</b>
<b>Soggetto verificatore</b>	ARPAV

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo all' installazione di un nuovo forno fusore dello zolfo presso lo stabilimento di Mira (VE) in Via Miranese 72., acquisito agli atti con protocollo n. 35061 del 07/07/2021.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 03/11/2021. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Marchi Industriale S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di MIRA, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:  
[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente